

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1605)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati,  
nella seduta del 28 marzo 1974 (V. Stampato n. 2542)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

**e col Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 aprile 1974*

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F 1 annesse

alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonchè le tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585 ».

#### Art. 2.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

#### Art. 3.

Agli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria, con e senza assegni di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non reversibile, nelle seguenti misure:

Tabella <i>E</i> , lettera <i>A-bis</i> , n. 2, comma secondo . . . . .	L.	720.000
Tabella <i>E</i> , lettera <i>B</i> . . . . .	»	540.000
Tabella <i>E</i> , lettera <i>C</i> . . . . .	»	336.000
Tabella <i>E</i> , lettera <i>D</i> . . . . .	»	252.000
Tabella <i>E</i> , lettera <i>E</i> . . . . .	»	210.000
Tabella <i>E</i> , lettera <i>F</i> . . . . .	»	168.000
Tabella <i>E</i> , lettera <i>G</i> . . . . .	»	151.200
1 <sup>a</sup> categoria, senza assegno di superinvalidità . . . . .	»	84.000

#### Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Agli stessi fini le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegata alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 5.

L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera <i>A</i>	. . . . .	L.	84.000
Lettera <i>A-bis</i> , n. 1	. . . . .	»	72.000
Lettera <i>A-bis</i> , n. 2 e n. 3	. . . . .	»	51.500
Lettera <i>B</i>	. . . . .	»	45.000
Lettera <i>C</i>	. . . . .	»	40.000
Lettera <i>D</i>	. . . . .	»	35.000
Lettera <i>E</i>	. . . . .	»	30.000
Lettera <i>F</i>	. . . . .	»	25.000
Lettera <i>G</i>	. . . . .	»	20.000

L'indennità è ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera <i>A</i>	. . . . .	L.	81.000
Lettera <i>A-bis</i> , n. 1	. . . . .	»	69.000
Lettera <i>A-bis</i> , n. 2 e n. 3	. . . . .	»	48.500
Lettera <i>B</i>	. . . . .	»	42.000
Lettera <i>C</i>	. . . . .	»	37.000
Lettera <i>D</i>	. . . . .	»	32.000
Lettera <i>E</i>	. . . . .	»	27.000
Lettera <i>F</i>	. . . . .	»	22.000
Lettera <i>G</i>	. . . . .	»	17.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*, *A-bis*, nn. 1), 2), comma secondo, 3); *B*, nn. 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della tabella stessa possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000 per gli invalidi resi-

denti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali e in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 — o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

#### Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finchè minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

## Art. 7.

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

## Art. 8.

I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

## Art. 9.

In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, dell'ultimo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, è demandata alle direzioni provinciali del Tesoro.

## Art. 10.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella *E* — lettere *F*) e *G*) — e della tabella *F*, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

## Art. 11.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo comma — ta-

bella *E*, lettera *E*), punto 5 — e secondo comma, nonchè le più favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

L'aumento di integrazione per la moglie, di lire 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di lire 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera *a*) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge. Se la relativa istanza è presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1° gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente

già corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, saranno recuperate.

Art. 12.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1<sup>a</sup> categoria è concessa un'indennità speciale annua, non reversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1° gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 960.000 annue.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del Tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

Art. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 3.000 milioni, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.